

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 8

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Finalità ed oggetto della legge

Art. 1

Finalità

1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:

- a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
- b) la riduzione dell'immissione in atmosfera di gas climaticamente alteranti;
- c) l'assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
- d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
- e) l'incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
- f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l'abbandono del territorio;
- g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
- h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
- i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
- l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
- m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione.

TITOLO II

Le iniziative di sostegno

CAPO I

Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa

Art. 2

Definizione di biomassa legnosa

1. Ai fini della presente legge con il termine di biomassa legnosa si intende:

- a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
- b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
- c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
- d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.

2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.

3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:

- a) ciocchi o tondame da ardere;
- b) legno triturato o frantumato;
- c) legno cippato;
- d) segatura e farina di legno;
- e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
- f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.

Art. 3

Interventi ammessi

1. Sono ammessi ai contributi previsti dall'articolo 4:

- a) la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;
- b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
- c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive.

2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.

3. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della Giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.

4. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall'applicazione della presente legge.

5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente legislazione forestale.

Art. 4

Contributi per le piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai boschi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per uso energetico, sono concessi contri-

buti in conto capitale, rispettivamente nella misura massima del sessanta e del settanta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale; il contributo viene concesso nella misura dell'ottanta per cento per gli interventi di recupero produttivo delle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore quindici per cento in presenza di sistemi di produzione certificati.

Art. 5 Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco, ubicati nel territorio della regione.

2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi a riposo colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura consentita dalla normativa comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori agricoli e i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto comunitario per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Art. 6 Domande di contributo

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.

2. È ammesso l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purché ne sia comprovato l'impiego ai soli fini energetici.

3. La durata minima dell'impegno colturale richiesto è di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.

CAPO II *Iniziative di sostegno alla meccanizzazione ed al condizionamento del prodotto*

Art. 7 Attività meccanizzate

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di idonee macchine e attrezzature per la messa a dimora, la raccolta e la trasformazione della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle cure colturali straordinarie

ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui all'articolo 3.

2. Ai fini della presente legge sono considerate funzionali alla produzione di biomassa legnosa:

- a) le macchine preparatrici e trapiantatrici di talee e di altro materiale di propagazione;
- b) le macchine, anche combinate, per l'abbattimento, l'allestimento e la raccolta della biomassa legnosa;
- c) le cippatrici e i frantumatori;
- d) le macchine taglia-spacca legna;
- e) le macchine imballatrici di ramaglia e di residui di lavorazione;
- f) le attrezzature per la movimentazione, il confezionamento e il trasporto della biomassa legnosa;
- g) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili.

Art. 8 Contributi alla meccanizzazione

1. Per l'acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 7, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti.

2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione di qualità.

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza delle macchine;
- b) le spese di natura edile.

Art. 9 Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 8:

- a) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
- b) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
- c) i gestori d'impianti di trasformazione e condizionamento del prodotto, anche associati o consorziati.

Art. 10 Domande di contributo

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate dai preventivi di spesa per l'acquisto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 7, comma 2 o, nel caso di impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la riconversione e l'adeguamento tecnologico; non sono ammissibili a contributo gli acquisti di materiale usato.

2. Non possono essere ceduti o distolti dai profili d'impiego originariamente previsti:

- a) le macchine e le attrezzature, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data d'acquisto;

- b) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili, per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.

CAPO III

Iniziative di sostegno alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

Art. 11

Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di sistemi di riscaldamento civile, di bassa e medio - alta potenza, alimentati a biomasse legnose.

2. Ai fini della presente legge sono considerati:

- a) sistemi di riscaldamento civile di bassa potenza, le caldaie e le centrali termiche alimentate a biomassa legnosa di potenza fino a ottanta KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all'ottanta per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per una o più unità di civile abitazione;
- b) sistemi di riscaldamento civile di medio - alta potenza, le caldaie e le centrali termiche, anche per uso agricolo - aziendale, alimentate a biomassa legnosa, di potenza compresa tra ottanta e mille KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all'ottantacinque per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per uno o più fabbricati di civile abitazione, anche costituiti da più unità abitative, nonché alle loro eventuali pertinenze, quali depositi, magazzini, rimesse, stalle, box o serre.

3. I sistemi di cui al comma 2 devono essere dotati di idonei dispositivi di alimentazione, di programmazione e di controllo del funzionamento e delle prestazioni termico - ambientali erogate nonché ottemperare alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza d'uso e di emissioni.

Art. 12

Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di cui all'articolo 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore di calore e delle apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, nonché del magazzino o del serbatoio di accumulo e del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa.

2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche per uso agricolo - aziendale, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore inerziale, del magazzino o del serbatoio di accumulo nonché del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte le apparec-

chiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della caldaia.

3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 è incrementata di un ulteriore dieci per cento nei seguenti casi:

- a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante l'adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di recupero, trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di combustione;
- b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all'interno dell'azienda, esclusivamente per finalità energetiche;
- c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa certificata e prodotta da società specializzate e operanti nella filiera legno energia.

4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di natura edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

Art. 13

Beneficiari

1. Ai contributi previsti dall'articolo 12 possono accedere enti pubblici e soggetti di diritto privato.

Art. 14

Domande di contributo

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate da idonea documentazione o da uno specifico progetto redatto da un tecnico qualificato, da cui risulti la corrispondenza del sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali prescritte all'articolo 11.

TITOLO III

Disposizioni attuative, abrogative e finanziarie

Art. 15

Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione del Veneto promuove iniziative di sperimentazione finalizzata all'innovazione, di formazione, di informazione e di sensibilizzazione, nell'ambito della filiera delle biomasse legnose.

Art. 16

Parere di compatibilità

1. L'applicazione della presente legge è subordinata all'acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Art. 17

Disposizioni attuative

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta

regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

Art. 18 Abrogazioni

1. La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 "Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse" è abrogata, con decorrenza di effetti dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso in ordine all'acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, di cui all'articolo 16.

2. Ai procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale n. 14/2003, in corso alla data di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 2, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente la dotazione dell'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" viene incrementata di euro 2.000.000,00 per sola competenza negli esercizi 2007 e 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

Galan

INDICE

TITOLO I Finalità ed oggetto della legge

Art. 1 - Finalità

TITOLO II Le iniziative di sostegno

CAPO I Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa

Art. 2 - Definizione di biomassa legnosa

Art. 3 - Interventi ammessi

Art. 4 - Contributi per le piantagioni di colture legnose e per le cure culturali ai boschi

Art. 5 - Beneficiari

Art. 6 - Domande di contributo

CAPO II Iniziative di sostegno alla meccanizzazione ed al condizionamento del prodotto

Art. 7 - Attività meccanizzate

Art. 8 - Contributi alla meccanizzazione

Art. 9 - Beneficiari

Art. 10 - Domande di contributo

CAPO III Iniziative di sostegno alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

Art. 11 - Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

Art. 12 - Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

Art. 13 - Beneficiari

Art. 14 - Domande di contributo

TITOLO III Disposizioni attuative, abrogative e finanziarie

Art. 15 - Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione

Art. 16 - Parere di compatibilità

Art. 17 - Disposizioni attuative

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2006, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 35 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Trento, Frigo, Berlatto Sella, Diego Bottacin, Franchetto, Michieletto e Variati;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4ª commissione consiliare;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 aprile 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 2006, n. 7733.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge mira a costituire concreto contributo nell'ambito delle varie iniziative volte ad incentivare un più razionale uso della energia, un maggiore risparmio energetico e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.

Tali intenti, in misura significativa, sono perseguibili con l'utilizzo delle biomasse a scopo energetico.

In termini generali le biomasse comprendono tutti i materiali di natura organica, cioè prodotti dagli esseri viventi, ad eccezione dei materiali fossili.

Nei vegetali la biomassa costituisce il risultato della trasformazione dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera, nonché dell'acqua e dei sali minerali contenuti nel suolo, tramite l'apporto dell'energia solare, che rimane fissata e accumulata nei tessuti prodotti, per poter essere utilizzata successivamente in tutte le funzioni vitali della pianta.

La biomassa utile ai fini energetici è costituita pertanto da materiali che possono essere impiegati direttamente come combustibili, oppure trasformati in altre sostanze (solide, liquide o gassose) di più semplice utilizzo negli impianti di conversione.

La biomassa prodotta da piante espressamente coltivate per scopi energetici, ovvero derivante da utilizzazioni forestali si presta ad essere direttamente utilizzata per finalità energetiche.

La proposta normativa si colloca idealmente nel solco del Protocollo di Kyoto (adottato nella suddetta città giapponese il 3 dicembre 1997), che impone ad ogni nazione firmataria di ridurre di una determinata quota le emissioni di anidride carbonica (per l'Italia l'obiettivo da conseguire entro il 2010 è del 6,5% in meno rispetto ai livelli di emissione del 1990).

Sul fronte comunitario, altro collegamento è rappresentato dalla Direttiva europea 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia, la quale mira per il 2010 al conseguimento di ambiziosi obiettivi in ordine allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in Europa. Per l'Italia, al 2010, dovrebbe essere raggiunta una percentuale del 25 per cento di energia prodotta derivante da fonti rinnovabili, rispetto alla produzione energetica complessiva.

Nel nostro Paese la suddetta Direttiva CE ha trovato recepimento con il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il quale, tra le altre disposizioni, si prevedono misure per la diffusione di piccoli impianti energetici, nonché per una più efficace valorizzazione energetica delle biomasse legnose.

Nella Regione del Veneto la presente proposta di legge fa riferimento alla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" come principale riferimento a cui collegarsi, attesa la sostanziale identità degli obiettivi strategici di fondo: uso razionale della energia; contenimento del consumo energetico; riduzione dei gas serra, mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Articolo 1 - Finalità.

Il primo articolo della presente proposta normativa, oltre a riassumere nei due commi che lo costituiscono le considerazioni di natura introduttiva poco sopra riportate, delinea l'intento principale della iniziativa di legge, volto a favorire lo sviluppo di una filiera legno-energia destinata, in prospettiva, ad autosostenersi.

Affinché ciò avvenga è necessario che la norma estenda i propri effetti alla produzione della biomassa, venendo incontro alle spese

proprie di questa fase; devono essere altresì sostenuti i costi relativi alla fase di raccolta, stoccaggio e trattamento del prodotto, onde agevolare la successiva commercializzazione; deve essere infine sostenuto l'onere relativo alla fase di trasformazione ed utilizzo della biomassa. In tale terzo momento della filiera assume determinante rilevanza il sostegno all'acquisto e alla diffusione di impianti piccoli e medio-piccoli di combustione a biomasse per uso civile, primariamente destinati al riscaldamento e alla produzione di acqua calda.

Per avere possibilità di successo, si ritiene che la norma debba agire contemporaneamente e sinergicamente sulle tre fasi della filiera (produzione, raccolta/commercializzazione, trasformazione/utilizzo finale), sì da stimolarne lo sviluppo, la diffusione e l'autonomo sostentamento.

Si evidenzia, inoltre, l'approccio "dal basso" che caratterizza trasversalmente la proposta di legge. In altre realtà, infatti, è stata favorita la nascita improvvisa di grossi impianti per la produzione di energia, sia termica che elettrica, che dopo breve tempo hanno denunciato grosse problematiche di approvvigionamento della materia prima, costringendo gli enti gestori a costanti, cospicue importazioni di materiali legnosi dall'estero, soprattutto dai Paesi dell'Est e del Sud America, dove è possibile trovare abbondante biomassa legnosa a prezzi alquanto vantaggiosi.

Con la presente norma invece si vuole stimolare il potenziale operatore-imprenditore e il potenziale consumatore, offrendo loro una opportunità di sostegno, a fronte della disponibilità ad investire sulle biomasse in modo peraltro graduale, equilibrato, diffuso, senza interferenze dirette sulle specifiche dinamiche di mercato.

L'applicazione della norma dovrà cogliere le opportunità che la particolare conformazione del territorio della regione è in grado di offrire, tenuto conto anche delle vocazioni e delle funzioni specifiche svolte dalle superfici oggetto d'intervento.

La diffusa urbanizzazione del territorio veneto, che in taluni casi contende spazi vitali all'agricoltura, costituisce elemento di grande opportunità per la diffusione di impianti domestici di riscaldamento a biomasse, nonché per la conseguente formazione di una significativa domanda di tali combustibili. La reciproca contiguità e compenetrazione tra insediamenti umani e spazio rurale, rende assai vicine tra loro la fase produttiva e quella utilizzatrice finale, a tutto vantaggio dell'autosostentamento della filiera.

In una tale realtà non dovrebbe essere difficile, nel medio termine, assicurare alla coltivazione di impianti legnosi per biomasse un ruolo stabile, nell'ambito degli orientamenti e delle scelte culturali delle imprese agricole; non fosse altro che per favorire nuove opportunità di reddito alla luce del progressivo, inevitabile, disimpegno dell'Unione europea quanto ad incentivi e a misure di sostegno al mondo agricolo, come fino ad ora goduti, nonché per promuovere presso le aziende nuove e innovative scelte strategiche indirizzate verso una offerta comprensiva anche di numerosi servizi ad elevato valore aggiunto, come quelli ambientali ed energetici.

Articolo 2 - Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa.

L'articolo 2 compie una sintesi fra le varie fonti normative per la definizione di biomassa legnosa.

Al di là dei concetti di carattere generale sul termine biomassa esposti nella parte introduttiva, va evidenziato come, almeno nella comune accezione, il termine biomassa sia impiegato in modo alquanto esteso, generico e conseguentemente impreciso in ordine al reale significato che di volta in volta si intende attribuire alla parola.

Non aiuta molto neanche la normativa che, nel tempo, sia a livello nazionale che comunitario, se ne è occupata con definizioni diverse, confuse e talvolta contraddittorie.

Dalla generica definizione di rifiuto speciale del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) si passa a quella di prodotti vegetali del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto Bersani) sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Il decreto del MIPAF 11 settembre 1999, n. 401, relativo alla concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, accomuna nelle biomasse la legna da ardere, i sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agro-industriale, nonché i liquami e i reflui zootecnici ed acquicoli.

La direttiva UE del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, definisce le biomasse come scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno non trattati e cascami di sughero.

La successiva direttiva UE 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, definisce le biomasse come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. È da evidenziare come in questo caso la definizione risulti particolarmente ampia, dato che anche i rifiuti possono essere utilizzati come fonti energetiche, pur nel rispetto della normativa comunitaria in materia di loro gestione.

Più recentemente il DPCM 8 marzo 2002, disciplinante le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, con il termine biomasse fornisce una serie di definizioni tipologiche senz'altro più vicine concettualmente allo spirito della presente proposta normativa. Si riferisce, infatti, a materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; ovvero prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; ovvero prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; ovvero prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine non contaminato da inquinanti, dalle caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego; ovvero prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli dotati delle previste caratteristiche per la commercializzazione e l'impiego.

Di fronte ad una così ampia variabilità nella definizione di biomassa è sembrato necessario formulare una definizione che nello spirito della proposta di legge circoscrivesse il significato del termine in funzione degli obiettivi che la norma si prefigge.

Conseguentemente il comma 1 identifica con il termine biomassa legnosa tutto il materiale vegetale legnoso, anche comprensivo di corteccia, derivante da coltivazioni specificamente indirizzate alla produzione di biomassa per uso energetico; da pratiche selvicolturali in foresta (tagli ordinari e intercalari, fitosanitari, potature); da potature su piante arboree di interesse agrario ovvero ornamentale; da processi di lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine privo di qualsiasi sostanza additivante.

Ai sensi di legge sono esclusi dalla definizione gli scarti legnosi derivanti da processi di lavorazione industriale che ne abbiano comportato in qualunque modo la contaminazione con sostanze chimiche (colle, vernici, solventi, etc.).

Il successivo comma 2 integra la definizione di biomassa legnosa con la possibile assortimentazione della stessa in funzione della de-

stinazione ad uso industriale od energetico.

Articolo 3 - Interventi ammessi.

Nell'ambito del Capo I della proposta normativa, l'articolo 3, al comma 1 - lettere a) e b) determina la tipologia degli interventi ammessi ai benefici di legge:

- a) le colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa per uso energetico;
- b) le cure colturali straordinarie in boschi abbandonati e/o degradati, la cui biomassa di risulta sia destinata a processi di trasformazione energetica.

Con l'esplicito riferimento alle cure colturali straordinarie in contesti boschivi abbandonati e/o degradati, la norma ha voluto tener presente determinate realtà potenzialmente produttrici di biomassa, rinvenibili per la maggior parte in territorio collinare e montano. In tal modo l'applicazione della legge può estendersi dalla pianura (attraverso la effettuazione di nuovi impianti) alla montagna (attraverso la effettuazione di operazioni di miglioramento selvicolturale), diventando opportunità concretamente praticabile su tutto il territorio regionale.

Il fatto di considerare abbandonato o degradato un bosco dal punto di vista selvicolturale (non assestamentale) consente di accedere alla norma anche a quei boschi eventualmente oggetto di pianificazione forestale, sia per ampliare il contesto di applicazione della legge, sia per evitare che possa considerarsi beneficiario chi non si è mai fatto carico nemmeno di una pur minimale gestione del patrimonio boschivo.

Il successivo comma 2, parimenti, ammette ai benefici di legge le medesime tipologie di intervento anche quando la biomassa ricavata dovesse essere destinata alla lavorazione industriale come assortimento da lavoro (ad es. paleria) ovvero per la produzione di fibra, pannelli e altri prodotti simili.

La proposta di legge tiene conto delle due possibili destinazioni della biomassa legnosa prodotta, alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'utilizzo per scopi energetici, oltre a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, contribuisce al conseguimento della neutralità del bilancio di emissioni in atmosfera di CO₂. Infatti, l'impiego di biomasse legnose in sostituzione dei combustibili fossili (quando i prelievi non superano gli accrescimenti) permette di non immettere nell'atmosfera nessuna molecola di anidride carbonica che non fosse già presente. In tal modo vengono sostituite rilevanti quantità di CO₂ stoccata nei giacimenti di combustibili fossili che diversamente sarebbero liberate nell'atmosfera, con i processi di combustione, aggravando l'effetto serra;
- l'impiego di biomassa legnosa per scopi industriali, invece, consente di sottrarre CO₂ dall'atmosfera fissandola stabilmente negli assortimenti di cui è costituito il prodotto finale del processo di lavorazione. Anche in tale eventualità, peraltro, verrebbe ad essere assicurato il rispetto delle finalità primarie recate dalla norma al citato articolo 1.

La norma proposta, tuttavia, ritiene prioritario puntare all'utilizzo per scopi energetici della biomassa prodotta, in quanto ritenuta opportunità più facilmente perseguibile, con maggiori probabilità di successo, nonché di maggiore valenza strategica. Per tale ragione il comma 2 prevede un sostegno differenziato agli impianti e alle operazioni colturali che indirizzano la biomassa prodotta all'industria.

A migliore comprensione di tale impostazione va tenuto presente che l'Italia è uno dei principali consumatori di legna da arde-

re. Fonti dell'ENEA attestano che oltre 4,5 milioni di nuclei familiari nel nostro paese ricorrono abitualmente al consumo di legna da ardere con un consumo medio per nucleo familiare, su base annua, di oltre 30 quintali di biomassa.

Va inoltre considerato che l'avvento di tecnologie e attrezzature innovative, sia nelle fasi di impianto che di raccolta, tende a modificare velocemente la tradizionale vocazione del legno a produrre energia termica.

Oggi, tendenzialmente, la biomassa legnosa è raccolta con maggior facilità, a costi accessibili e in tempi piuttosto rapidi. Il suo impiego per scopi energetici, con le moderne tecnologie di cui già si dispone, consente rendimenti assai prossimi a quelli di gas e gasolio a fronte di: ridotte emissioni inquinanti, bilanciamento delle emissioni di CO₂ in atmosfera, significativi risparmi sulla spesa energetica.

Il comma 3 determina la superficie minima e massima di intervento ammessa, per soggetto beneficiario e per singola azienda, individuando, in prima applicazione della legge, da ettari 0,3 ad ettari 4, anche non accorpati.

Va comunque osservato che in ipotesi di meccanizzazione della fase di raccolta una superficie troppo limitata inizierebbe a porre problematiche di economicità e di gestione delle macchine. Tale problematica sarà da considerare nelle aperture successive dei bandi.

Il comma 4 esclude dall'applicazione della norma i prati ed i pascoli di collina e di montagna, a meno che non siano in stato di evidente abbandono.

In tal modo si vuole evitare che gli incentivi di legge possano andare a favorire l'abbandono delle pratiche agricole ancora esercitate in detti contesti territoriali, con l'aggiunta anche di negative ripercussioni sull'assetto paesaggistico.

Il comma 5 assimila le piantagioni con specie arboree per la produzione di biomassa, di cui alla presente proposta di legge, alle colture legnose specializzate orientate alla produzione di legname e di biomassa.

In quanto tali esse rientrano nella definizione di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, nonché all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "legge forestale regionale".

In quanto reversibili al termine del ciclo culturale, non sono considerati assoggettati ai vincoli derivanti dalla legislazione forestale vigente.

Articolo 4 - Contributi per le colture legnose le cure colturali ai boschi.

Le spese necessarie alla realizzazione delle piantagioni o alla effettuazione di cure colturali in boschi degradati da cui si ottenga biomassa legnosa, sono riconosciute, rispettivamente, nella misura massima del 60 per cento e dell'80 per cento del loro ammontare ritenuto ammissibile, in caso di utilizzo a scopo energetico (comma 1); nella misura massima del 40 per cento in caso di utilizzo industriale (comma 2).

Come già precedentemente evidenziato, con i due livelli differenziati di contribuzione si è inteso distinguere tra sostegno alla destinazione energetica (obiettivo primario della norma) e sostegno alla destinazione industriale della biomassa prodotta.

In entrambi i casi è accordato un ulteriore incremento della contribuzione pari al 15 per cento (comma 3) per tutte quelle situazioni

in cui il processo produttivo delle biomasse avvenga secondo criteri di qualità certificati. Il che porta a riconoscere spese di impianto o di cure colturali, rispettivamente, fino al 95 per cento e fino al 55 per cento, a seconda della destinazione della biomassa prodotta.

La proposta normativa in esame mira a premiare la produzione di bio-combustibile di qualità in caso di:

- adozione di un sistema di certificazione del prodotto;
- applicazione di un sistema di certificazione del processo produttivo (qualità, gestione ambientale, salute e sicurezza, gestione forestale sostenibile);
- integrazione verticale di filiera, anch'essa certificata, basata su accordi codificati e disciplinati tra produttori e utilizzatori.

In prospettiva, la certezza di poter disporre di materiale combustibile di qualità, soprattutto sotto il profilo della purezza, del potere calorifico e del limitato contenuto in ceneri, è destinata a divenire condizione tanto più irrinunciabile quanto più si andrà allargando il ricorso alle biomasse per uso energetico civile.

Le moderne caldaie a biomasse ad alto rendimento, per poter funzionare correttamente nel rispetto dell'ambiente e senza subire danno, devono essere alimentate con biomasse di elevata purezza la cui coltivazione sia effettuata essenzialmente per tale scopo. Dovrà pertanto essere scoraggiato l'impiego di combustibile legnoso di provenienza incerta, al fine di evitare l'incontrollata combustione, oggi assai diffusa, di scarti di derivazione industriale, fonte di indesiderato inquinamento, dovuto alla presenza in essi di colle, vernici, impregnanti, solventi. Di qui la ragione della esplicita esclusione dei materiali legnosi derivanti da processi industriali di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Un significativo riconoscimento alle produzioni di qualità, oltre ad incentivare i soggetti interessati a siffatto modo di operare, risulterebbe compensativo delle eventuali limitazioni alla massima fruizione dei contributi previsti dalla proposta normativa per quelle aziende agricole che, a mente del precedente articolo 4, comma 2, dovessero sottostare alle limitazioni contributive previste dalla vigente normativa comunitaria.

Articolo 5 - Beneficiari.

Anche se è logico aspettarsi che gran parte delle superfici destinate a nuovi impianti di biomasse legnose saranno assicurate dall'imprenditoria agricola, la proposta di legge tuttavia non vede l'azienda agricola come esclusivo soggetto interlocutore. Con il comma 1 si rivolge, invero, a chiunque abbia la disponibilità di una superficie di terreno non inferiore a 5.000 mq. sulla quale effettuare una coltivazione per la produzione di biomassa, da impiegarsi successivamente per gli scopi di legge, compatibilmente ai contenuti degli strumenti urbanistici. È sufficiente che i soggetti interessati abbiano la effettiva disponibilità dei terreni per un periodo di tempo almeno pari alla durata minima dell'impegno contrattuale richiesto dal successivo articolo 4, comma 3 (cioè cinque anni), indipendentemente dal titolo di conduzione dei terreni medesimi (proprietà, affitto, comodato, concessione). Il successivo comma 2, nel caso di aziende agricole, fa salva la possibilità di procedere all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione nel rispetto di quanto consentito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 di modifica del regolamento (CE) n. 1251/99. È ammessa pertanto la compatibilità tra il premio erogabile per la messa a riposo dei terreni e le provvidenze a sostegno di tali colture da biomassa, limitatamente però al 50 per cento delle spese sostenute per la piantagione. I benefici della legge sono altresì assicurati agli impre-

ditori agricoli che aderiscono al regime comunitario delle colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Articolo 6 - Domande di contributo.

L'articolo 5, nei due commi che lo compongono, mette in evidenza due requisiti fondamentali che le domande di finanziamento dovranno prevedere.

Il comma 1 dispone che ogni domanda sia corredata da un contratto di vendita della biomassa legnosa, che ne attesti la cessione ad un impianto per la trasformazione in energia, oppure all'industria. L'impegno contrattuale richiesto, oltre a garantire la destinazione e il successivo utilizzo delle biomasse secondo gli scopi di legge, ha anche lo scopo di instaurare un solido collegamento tra la fase di produzione e quelle di raccolta e/o di utilizzo delle biomasse, al fine di favorire il processo di filiera.

L'impegno contrattuale vincola il produttore di biomassa legnosa nei confronti di:

- un possibile soggetto diretto utilizzatore del materiale prodotto, per finalità energetiche o industriali;
- un impianto di raccolta e di condizionamento della biomassa prodotta, che si fa anche carico di proporre la commercializzazione per scopi energetici.

Il comma 2 consente al soggetto produttore di biomassa l'autosommo del prodotto legnoso, esclusivamente per finalità energetiche.

Potrà verificarsi, pertanto, il caso di una azienda agricola produttrice di biomassa legnosa che la utilizzerà per alimentare un impianto di riscaldamento atto a soddisfare, nella misura determinata, le esigenze energetiche aziendali.

In tale eventualità il beneficiario, al momento di presentare la propria domanda di contributo, dovrà dichiarare di voler utilizzare la biomassa prodotta per fini energetici dimostrando di possedere, o di aver in corso di acquisizione, idoneo impianto di consumo ad elevato rendimento, conforme alle caratteristiche tecnico-prestazionali evidenziate in altra parte della presente proposta di legge.

Capo II - Iniziative di sostegno alla meccanizzazione e al condizionamento del prodotto.

Il Capo II della proposta normativa prende in considerazione il secondo momento costituente l'insieme della filiera legno-energia, come delineata dalla norma stessa: la fase di raccolta, stoccaggio e trattamento del prodotto in funzione della successiva commercializzazione, per l'utilizzo a scopi energetici ovvero industriali.

Articolo 7 - Attività meccanizzate.

L'articolo 7, nei due commi che lo compongono, mette in evidenza il legame tra la fase di produzione della biomassa, come prevista dalla norma e l'accesso alle attrezzature meccaniche per la raccolta e la prima trasformazione del prodotto (comma 1). Ciò si giustifica nell'ambito dell'applicazione di un eventuale sistema di certificazione del processo produttivo, esteso a tutte le fasi della filiera e di cui già si è fatto cenno nel commento al precedente articolo 4.

Il successivo comma 2 individua, peraltro in modo non esaustivo, le macchine, le attrezzature e gli impianti ritenuti funzionali alla produzione di biomassa legnosa nello spirito della proposta normativa, anche se talune di esse risultano essere di uso comune nel cantiere di utilizzazione forestale tradizionalmente inteso.

Articolo 8 - Contributi alla meccanizzazione.

Il comma 1 prevede la concessione dei contributi di legge per la acquisizione di macchine, attrezzature e impianti, come definiti dal precedente articolo 7, ovvero l'adeguamento tecnologico di impianti di essiccazione e di pelletizzazione o bricchettatura della biomassa legnosa.

La contribuzione prevista in conto capitale copre il 50 per cento delle spese di acquisto o di adeguamento tecnologico, con un possibile incremento di un ulteriore 15 per cento in caso di beneficiari in possesso di certificazione di qualità (comma 2).

Il comma 4 esclude dagli incentivi le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi ai più recenti standard normativi in materia di sicurezza delle macchine.

Articolo 9 - Beneficiari.

L'articolo 9 delinea i soggetti beneficiari degli incentivi previsti dalla legge, finalizzati alla acquisizione delle macchine e delle attrezzature di cui al precedente articolo 7.

Tra questi meritano attenzione gli esercenti attività agromeccanica, così come definita dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: i cosiddetti "contoterzisti".

Infatti, con implicito riferimento alla produzione di biomassa in zona di pianura, la norma cerca di favorire la formazione di un contoterzismo adeguatamente meccanizzato nei confronti della produzione di biomasse, sì da integrarne l'attività, al pari di quanto ordinariamente avviene nei confronti di altre produzioni agricole classiche.

Né va sottovalutato che la presenza di un contoterzismo dotato di macchine cippatrici e/o imballatrici consentirebbe altresì il recupero delle potature e dei sarmenti delle colture legnose agricole, che attualmente restano in gran parte inutilizzate, per la produzione di legno cippato.

Non viene peraltro preclusa, al singolo produttore di biomassa legnosa, la possibilità di dotarsi delle macchine ritenute necessarie al buon fine della propria attività.

Necessario è il riferimento a soggetti associati, ovvero variamente consorziati, in quanto il livello tecnologico, impiantistico, dotazionale ed organizzativo connesso alla acquisizione e alla gestione di taluni impianti, può essere difficilmente alla portata del singolo operatore.

D'altro canto la nascita di impianti di essiccazione e di pelletizzazione della biomassa costituirebbe vero e proprio punto di snodo della filiera "legno-energia", considerato che essi diventerebbero:

- punto di conferimento e di raccolta della biomassa legnosa prodotta;
- luogo di essiccazione della biomassa già cippata o luogo di cippatura e di successiva essiccazione;
- sede di lavorazione della biomassa per produrne legno densificato (pellet o briquettes), destinato alla alimentazione di idonee caldaie a biomasse ad alto rendimento;
- sede di commercializzazione del prodotto, sia che venga destinato alla industria, sia che venga destinato all'utilizzo per scopi energetici.

Il modello organizzativo per tali impianti potrebbe mutuare concettualmente quanto già esiste nella produzione maidicola dove la presenza di impianti a gestione consortile di essiccazione del mais costituisce sicuro punto di riferimento per i produttori sul territorio.

Non è da escludersi, peraltro, che la dotazione tecnologica ed impiantistica di tali essiccatoi non possa essere compatibile, con minimi adattamenti, alle necessità di condizionamento della bio-

massa cippata. In tal senso la proposta normativa prevede il proprio contributo anche agli eventuali oneri per gli adeguamenti tecnologici eventualmente necessari.

Capo III - Iniziative di sostegno alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

Il Capo III della proposta normativa prende in considerazione il terzo momento della filiera, nella quale è sostenuta la fase di utilizzo e consumo della biomassa. Qui assume determinante rilevanza il sostegno all'acquisto e alla diffusione di impianti di combustione a biomasse per uso civile di bassa e medio-alta potenza, destinati alla produzione di energia termica o alla cogenerazione. Attraverso tali incentivi si creano progressivamente le basi per la formazione di un significativo livello di domanda di biomassa legnosa ad uso energetico.

Articolo 10 - Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

L'articolo 10 ruota attorno alla definizione di sistemi di riscaldamento civile di bassa e medio-alta potenza, alimentati a biomasse legnose (commi 1 e 2).

Sotto il profilo terminologico e concettuale il termine sistema (non impianto) sta ad indicare:

- per la bassa potenza: le caldaie con una potenza inferiore di 8 KW, con rendimento certificato superiore all'80 per cento, collocabile internamente alla abitazione, solidale ad un gruppo idraulico, tale da consentire la distribuzione del calore prodotto attraverso apposito collegamento all'impianto di riscaldamento e/o all'impianto sanitario dell'abitazione.

Al limite superiore, la caldaia o la centrale termica fino a 80 KW di potenza, di rendimento complessivo certificato superiore all'80 per cento, in grado di riscaldare anche più di una unità abitativa, nonché di assicurarne la produzione di acqua calda, sostitutiva del tradizionale sistema di riscaldamento. L'alimentazione della caldaia è assicurata da un sistema di stoccaggio di adeguata volumetria.

In mezzo ai suddetti limiti di potenza, come sopra esemplificati, la norma consente il finanziamento di tutta l'ampia gamma di prodotti e soluzioni tecnologiche che il mercato è in grado di offrire in tale specifico settore.

- per la medio-alta potenza: le caldaie e le centrali termiche, anche per uso agricolo-aziendale, di potenza compresa tra gli 80 e i 1.000 KW, con rendimento complessivo certificato superiore all'85 per cento, in grado di assicurare il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda ad uno o più fabbricati, anche costituiti da più unità abitative, nonché alle loro eventuali pertinenze quali: depositi, magazzini, rimesse, stalle, box, serre.

Trattasi di centrali termiche atte ad inserirsi in una piccola o media rete di teleriscaldamento, dotate di sistemi automatici di estrazione dal magazzino del combustibile legnoso, solitamente ospitate in strutture autonome e dedicate.

Oltre i 1.000 KW la norma non interviene. Questa soglia di potenza è implicitamente attribuita a sistemi di riscaldamento di grande potenza le cui problematiche di programmazione, realizzazione, gestione ed approvvigionamento vanno oltre la portata della presente proposta normativa che mira, invece, a porre le condizioni per un progressivo, diffuso ed integrato affermarsi della filiera legno-energia sul territorio regionale con riferimento ai sistemi di riscaldamento medio-piccoli.

Le soglie di potenza individuate assicurano pertanto adeguata

integrazione funzionale tra i vari sistemi di riscaldamento, al fine di consentire alla norma la copertura di un ampio range di potenza che parte orientativamente dagli 8 KW e si estende fino ai 1.000 KW di una caldaia in grado di sostenere potenzialmente una rete di teleriscaldamento a servizio di complessi residenziali di estensione medio-piccola.

Tutto ciò che sta a valle di tali sistemi, comunque deputato alla diffusione ovvero alla distribuzione del calore (sotto forma di acqua calda), afferisce al concetto di impianto ed esula dalla applicazione della norma.

La proposta di legge non considera le stufe, le termocucine, le stube, i caminetti ed altri sistemi simili, in quanto caratterizzati da bassi rendimenti e da rilascio in atmosfera di residui carboniosi incombusti, dannosi alla salute umana ed all'ambiente.

Articolo 12 - Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose

L'articolo 12 definisce l'entità dei contributi previsti dalla norma per la diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

Per l'acquisto di apparati di piccola potenza il comma 1 prevede un incentivo del 35 per cento sulla spesa di acquisto.

Per l'acquisto di apparati medio-alta potenza, a destinazione agricolo-aziendale, il comma 2 prevede un sostegno pari al 40 per cento della spesa sostenuta.

I sistemi sopra citati hanno tutte le caratteristiche funzionali e prestazionali per porsi in alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustibile fossile. Sono adatti a soddisfare le esigenze di riscaldamento di abitazioni unifamiliari; si prestano alla riconversione di sistemi preesistenti. Sono, in breve, i più adatti a soddisfare quella latente, potenziale domanda di biomasse che è presente nel territorio veneto (stanti le sue proprie caratteristiche di cui già si è detto nel commento all'articolo 1) e che aspetta di essere opportunamente stimolata.

Il sostegno finanziario è previsto in ragione del 35 per cento ovvero del 40 per cento della spesa ammessa.

Per tutti gli impianti riconosciuti dalla presente legge, si prevede l'incremento del contributo di un ulteriore 10 per cento (comma 3) qualora le domande siano corredate da idonea documentazione attestante che la biomassa legnosa usata allo scopo di produrre energia, è certificata e fornita, secondo specifici contratti di durata non inferiore a cinque anni. L'incremento di contributo è accordato inoltre se il richiedente utilizza all'interno dell'azienda la biomassa per scopi energetici o se aderisce a iniziative e/o a programmi, di durata almeno triennale, di recupero, trattamento e reimpiego delle ceneri residue dei processi di combustione.

Quest'ultima disposizione tiene conto del fatto che tali impianti, ancorché produttori di quantità relativamente ridotte di ceneri, pongono in ogni caso un problema di smaltimento di tali residui della combustione, problema tanto più apprezzabile quanto maggiori sono la potenza e le dimensioni del sistema di combustione in esame.

Sono in fase di avanzata sperimentazione o già concluse varie iniziative volte a trattare opportunamente tali ceneri inserendole in processi di compostaggio ovvero, adeguatamente integrate e ammendate, utilizzandole direttamente come fertilizzanti in agricoltura.

A tal proposito si ricorda il progetto BIOCEN - "Gestione e valorizzazione delle ceneri di combustione nella filiera legno-energia" che vede interagire la Regione Lombardia con il CTI (Comitato Termotecnica Italiano); la FIPER (Federazione Italiana Produt-

tori Energie Rinnovabili); l'Università Politecnica delle Marche ed altri partners nell'intento di sviluppare e mettere a punto strumenti tecnici e normativi che possano consentire la regolamentazione di un possibile uso agronomico delle ceneri.

Articolo 13 - Beneficiari.

Tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato possono accedere ai contributi previsti dal precedente articolo 12 per l'acquisto di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

Si è voluto in tal modo allargare il più possibile la base dei potenziali fruitori di tali sistemi di riscaldamento, sì da favorirne la diffusione sul territorio regionale.

Articolo 14 - Domande di contributo.

L'articolo 14 prevede che le domande di contributo per l'acquisto dei sistemi di riscaldamento siano corredate, a seconda di quanto previsto dalle norme in materia, da idonea documentazione o da uno specifico progetto, redatto da un tecnico qualificato, dal quale sia chiaramente desumibile la rispondenza del sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali recate dall'articolo 11.

Si è ritenuto che la esibizione di un progetto di messa in opera del sistema di riscaldamento adottato, costituisca garanzia di corretta applicazione della norma; elemento di agevolazione nelle fasi di istruttoria della pratica; attestazione di serietà ed impegno da parte del soggetto richiedente.

D'altro canto la messa in opera di taluni sistemi di riscaldamento, specie di potenza elevata, dovrebbe sempre prevedere la presenza di uno specifico progetto se non altro per la maggiore complessità tecnologica ed impiantistica che tali soluzioni comportano.

Titolo III - Disposizioni attuative, abrogative e finanziarie.

Articolo 15 - Azioni di sperimentazione, formazione ed informazione.

Questo articolo prevede che la Regione promuova iniziative di sperimentazione, di formazione, informazione e sensibilizzazione relative all'importanza delle biomasse ed al loro uso corretto per la produzione di energia, in alternativa ai combustibili fossili. Mentre la sperimentazione avrà lo scopo di individuare aspetti innovativi di sostenibilità ambientale nell'ambito della filiera del legno-energia, la formazione e l'informazione permetteranno di diffondere informazioni scientificamente e tecnicamente qualificate, considerato che, allo stato attuale, il settore sembra essere caratterizzato da una rapida evoluzione, che necessita di maggiore definizione e regolamentazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

Articolo 16 - Parere di compatibilità.

Questo articolo prevede l'acquisizione del parere di compatibilità, da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, mentre alcuni interventi rientrano in regime di "de minimis" e pertanto sarebbero non soggetti a notifica (articolo 4, in fase di prima applicazione dell'articolo 3; articolo 8, limitatamente alle macchine ed alle attrezzature più semplici; articolo 12), altri possono essere potenziali aiuti di Stato e quindi interferire con i principi della libera concorrenza, considerata l'entità non trascurabile del contributo erogabili (articolo 4, qualora nei bandi successivi al primo siano aumentate le superfici ammissibili a contributo, ad estensioni tali da determinare un contributo superiore al limite imposto dal regi-

me "de minimis"; articolo 8, per le macchine e le attrezzature più complesse). A titolo precauzionale viene prevista l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea.

Articolo 17 - Disposizioni attuative.

In questo articolo sono definiti i tempi che la Giunta regionale ha a disposizione, sentito la competente commissione consiliare, per definire le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande.

Articolo 18 - Abrogazioni.

L'articolo 18 abroga la previgente legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 "Interventi agroforestali per la produzione di biomasse".

In ipotesi di adozione legislativa della presente proposta di legge verrebbe meno la ragione di esistere della attuale legge regionale n. 14/2003, che risulterebbe ampiamente superata sotto il profilo dell'attualità dell'impianto normativo, nonché dell'approccio integrato di filiera.

Alla legge regionale n. 14/2003 va il merito di aver coraggiosamente gettato le basi, sotto il profilo normativo, in un settore nuovo (quello delle biomasse), tuttora privo di significativi riferimenti normativi atti a disciplinarne lo sviluppo e la progressiva affermazione.

Articolo 19 - Norma finanziaria.

L'articolo 19 prefigura la copertura finanziaria alla proposta normativa in esame.

L'articolo ipotizza una disponibilità di 2.000.000,00 di euro su base annua, per il biennio 2007-2008, assicurata con il ricorso al fondo speciale per le spese di investimento recato dal bilancio regionale, partita n. 2 "Interventi per l'innovazione tecnologica delle imprese".

La quarta commissione consiliare, nella seduta del 26 aprile 2006, ha espresso all'unanimità parere favorevole al testo seguente. Hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, Lega, Margherita e DS.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 è il seguente:

"5. Attività agromeccanica.

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste ed economia montana